



---

Corte IV  
D-5450/2010/  
{T 0/2}

## **Sentenza del 5 agosto 2010**

---

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,  
con l'approvazione di Maurice Brodard, giudice;  
cancelliere Jean-Marie Meraldi.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;  
decisione dell'UFM del 23 luglio 2010 / N (...).

**Visto:**

la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera,

la decisione del 13 ottobre 2009 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, peraltro mai impugnata e quindi cresciuta in giudicato,

la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data (...),

i verbali dell'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e dell'audizione, in virtù del diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), (di seguito: verbale 2) entrambe avvenute in data (...),

il verbale della decisione dell'UFM del 23 luglio 2010, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 28 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),

l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia, per fax, il 30 luglio 2010 ed in originale il 2 agosto 2010,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

**e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo

(art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino georgiano, originario dal villaggio di B.\_\_\_\_\_ (regione di C.\_\_\_\_\_, Georgia),

che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera, a seguito della decisione negativa dell'UFM del 13 ottobre 2009, di essersi recato in Germania e di non aver mai fatto rientro in Patria,

che egli ha inoltre affermato di aver inoltrato la sua seconda domanda d'asilo per i medesimi motivi per cui ha depositato la prima, senza che si siano aggiunte nuove ragioni a parte il fatto di non sapere più in grado di rintracciare suo fratello, unico suo parente, e con il quale sarebbe espatriato (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2),

che, nella decisione del 23 luglio 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che i pericoli ai quali sarebbe confrontato in caso di rientro in Patria sarebbero aggravati dal fatto di aver perso ogni contatto con suo fratello, poiché non sarebbe in grado di affrontare i propri problemi da solo; che, quindi, il fatto di non avere contatti con il proprio fratello sarebbe un motivo nuovo che giustificerebbe un'entrata nel merito riguardo ai suoi motivi d'asilo,

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria,

che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 ottobre 2009, giacché mai impugnata dal ricorrente,

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,

che, innanzitutto, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1 pagg. 2 e 5); che, inoltre, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere

nuovi motivi a sostegno della sua domanda d'asilo, tranne il fatto di aver perso ogni contatto con il proprio fratello (cfr. verbale 1 pag. 5),

che anche dall'esame degli atti di causa non emergono indizi di fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione provvisoria,

che, in particolare, il fatto di non essere in contatto con il proprio fratello, come rettamente evidenziato dall'UFM, non rientra palesemente nella nozione di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,

che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti),

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente adottati dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria,

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,

che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea, da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e gode di una formazione di tipo (...); che, inoltre, nonostante egli non abbia indicato di avere una rete familiare, essendovi nato e cresciuto, non vi è motivo di ritenere che egli non disponga in patria almeno di una rete sociale,

che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12

pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

**3.**

Comunicazione a:

- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di D.\_\_\_\_\_ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di D.\_\_\_\_\_, (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: incarto N [...])
- E.\_\_\_\_\_ (in copia)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi

Jean-Marie Meraldi

Data di spedizione: